

SCHEDA N. 5 – IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

→ **REGOLAMENTO UE 679/2016 – Art. 7**

→ L'Informativa e il consenso sono fra i primi adempimenti chiave di tutto il processo, essendo questi fra più importanti presupposti perché il trattamento dei dati possa essere considerato legittimo.

CARATTERISTICHE CONSENSO



SPECIFICO CIOÈ INTELLEGIBILE
<ul style="list-style-type: none"> relativo alla specifica finalità per cui si richiede, quando ha più finalità difatti andrà richiesto e prestato per ogni finalità; i dati dovranno inoltre essere pertinenti al consenso fornito;
INFORMATO
<ul style="list-style-type: none"> cioè l'interessato dovrà ricevere tutte le informazioni necessarie dal titolare in riguardo alla finalità per cui è effettuato e in cosa consiste il trattamento;
INEQUIVOCABILE
<ul style="list-style-type: none"> l'interessato dovrà esprimere il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, non dovrà sussistere alcun dubbio circa le modalità di raccolta, quali caselle prespuntate ecc. ;
ESPLICITO - (ART. 9 GDPR)
<ul style="list-style-type: none"> nel caso di trattamento di dati sensibili o nel caso di processi decisionali automatizzati (es. profilazione);
LIBERO
<ul style="list-style-type: none"> il consenso dovrà essere prestato cioè liberamente senza atti intimidatori o raggiri deve manifestare una scelta effettiva e non deve portare a conseguenze negative nei casi in cui ci sia un mancato conferimento, richiamando l'articolo 7 del Regolamento Ue a tal riguardo chiarisce che: <i>"nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto"</i>;
VERIFICABILE
<ul style="list-style-type: none"> su questo punto è bene specificare che ciò non significa che debba essere documentato per iscritto né che è richiesta la forma scritta bensì che l'azienda debba essere in grado di dimostrare che l'interessato lo ha conferito in merito a quel specifico trattamento (anche se si consiglia l'utilizzo scritto, come prova del consenso anche durante una verifica da parte dell'autorità).

REVOCABILE

- **l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.** La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. Ciò si collega ad un'importante novità introdotta dal GDPR quale il diritto all'oblio, il diritto cioè alla cancellazione. È da specificare inoltre che non vi è alcun obbligo che pesa sull'interessato in riguardo alla motivazione da fornire in caso di revoca. In caso di revoca il titolare dovrà cancellare i dati dell'utente senza giustificato ritardo entro le 72h da cui ne è venuto a conoscenza.

Le aziende e i professionisti dovranno raccogliere di nuovo il consenso?

NO

se è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente regolamento, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento